

**Rubrica:** Altri avvisi cantonali

**Sottorubrica:** Altro avviso

**Data di pubblicazione:** KABTI 24.12.2021

**Probabile data di scadenza:** 24.03.2022

**Numero di pubblicazione:** KA-TI60-0000000603

**Ente di pubblicazione**

Repubblica e Cantone del Ticino - Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona

## **Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti – adeguamenti salariali**

Richiamato il contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti entrato in vigore il 1° gennaio 2020 (BU 51/2019 del 29 novembre 2019) e modificato il 20 dicembre 2019 (FU 102/2019 del 20 dicembre 2019);

considerato il rincaro dello 0.8% su base biennale (IPC nov. 2019: 101.7, IPC nov. 2021: 102.5);

i salari del contratto normale di lavoro del settore del design industriale e dei prodotti sono adeguati di conseguenza (le modifiche sono disponibili nel PDF allegato).

**Indicazioni giuridiche complementari:**

Pubblicazione secondo l'art. 359a del codice delle obbligazioni.

## **Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti – adeguamenti salariali**

Richiamato il contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti entrato in vigore il 1° gennaio 2020 (BU 51/2019 del 29 novembre 2019) e modificato il 20 dicembre 2019 (FU 102/2019 del 20 dicembre 2019);

considerato il rincaro dello 0.8% su base biennale (IPC nov. 2019: 101.7, IPC nov. 2021: 102.5);

il contratto normale per il settore del design industriale e dei prodotti è modificato come segue:

### Art. 2 Importo del salario minimo

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato	fr. 19.50*
- personale qualificato	fr. 20.16
- disegnatore	fr. 22.55
- impiegati di commercio:	
- impiegato generico	fr. 20.06
- impiegato operativo	fr. 21.67
- impiegato responsabile	fr. 24.64

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.65% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi.

\* salario in vigore a seguito dell'applicazione della legge sul salario minimo.

Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Bellinzona, 24 dicembre 2021

Per la Commissione tripartita in materia di  
libera circolazione delle persone:  
Il Presidente,  
S. Rizzi